

Approvato dall'Assemblea del 9 ottobre 2024

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE CONFIGURAZIONI DELL'AUTOCONSUMO COLLETTIVO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA SIENÆENERGIE.

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile SIENÆENERGIE E.T.S" e del decreto legge 199 del 2021, articolo 32, lettera C.

- 1) Ogni associato versa una quota di adesione all'Associazione, secondo le modalità stabilite dallo Statuto; il presente regolamento si applica agli associati che partecipano alle singole configurazioni. Ne possono essere esclusi gli associati sostenitori.
- 2) Ogni associato a SIENÆENERGIE partecipa alle singole Configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile, costituite in ciascuna delle aree territoriali afferenti alle singole cabine primarie, così come individuate dal GSE in base al decreto ARERA del 29 dicembre 2022, per ogni contratto di fornitura di energia elettrica di cui è titolare anche in aree che fanno riferimento a cabine primarie diverse; ;
- 3) Ogni associato fornisce all'associazione tutte le informazioni in suo possesso utili al funzionamento di SIENÆENERGIE (codice POD, dati sui consumi storici, ecc,) e relative ai suoi contratti di fornitura di energia elettrica in essere.
- 4) Ogni associato informa tempestivamente l'associazione, se titolare di impianti di energia rinnovabile già in esercizio, della data della loro entrata in esercizio, della potenza e di ogni altra caratteristica tecnica significativa informandola inoltre di eventuali nuovi progetti di impianti che intende realizzare. Se compatibili con le norme vigenti, tali impianti confluiscono automaticamente nella Configurazione di Energia Rinnovabile dell'area territoriale afferente alla cabina principale di riferimento.

- 5) L'Associazione è incaricata quale referente dell'associato nei rapporti con il GSE, l'ARERA ed altri soggetti esterni e ad essa sono demandate le attività di gestione delle partite di pagamento e incasso verso i venditori ed il GSE, degli incentivi relativi all'energia condivisa, della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata nonché della eventuale cessione di energia ad altri soggetti.
- 6) L'Associazione informa tempestivamente gli associati appartenenti a ciascuna Configurazione dei progetti di impianti che intende realizzare direttamente o che possono essere realizzati da altri soggetti ed a cui gli associati possono partecipare.
- 7) L'Associazione si impegna a promuovere le più efficaci forme di condivisione dell'energia prodotta all'interno della Configurazione al fine di massimizzare gli incentivi a favore degli associati e destinare l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario ai soci consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzarlo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
- 8) Gli associati in ciascuna Configurazione di Energia Rinnovabile individuano tra di loro un Coordinatore ed un eventuale Comitato di Partecipazione, composto da non più di 5 (cinque) associati che tengono i rapporti con l'Associazione e con i soggetti locali da coinvolgere nell'attività.
- 9) L'Associazione SIENÆENERGIE, su parere dei vari Comitati di Partecipazione della Configurazione, determina periodicamente il numero massimo degli associati semplici consumatori ammissibili a ciascuna Configurazione sulla base del calcolo stimato della massima energia condivisibile prodotta dagli impianti di cui dispone.
- 10) Al fine di garantire le finalità sociali dell'Associazione, qualora il consumo stimato dal numero di associati consumatori superi la capacità di produzione di energia della configurazione, l'associazione compila **per ogni configurazione afferente alle singole cabine primarie** una graduatoria di ammissibilità **per le utenze domestiche residenziali** secondo i seguenti criteri:

- a) presenza all'interno del nucleo familiare di persone fragili che necessitano di ausili tecnico/sanitari alimentati da energia elettrica;
- b) reddito ISEE familiare basso;
- c) più alta numerosità del nucleo familiare.

Il peso di questi parametri è stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, così come la compilazione delle relative graduatorie, che può essere delegata ai Comitati di Partecipazione della Configurazione;

Una seconda graduatoria, compilata secondo l'ordine di anzianità di iscrizione all'Associazione, e che sarà utilizzata una volta esaurita la prima, sarà composta dagli associati che non hanno presentato la documentazione relativa ai redditi familiari, dagli enti, dalle associazioni e dai soggetti che svolgono attività economiche.

Le graduatorie saranno aggiornate almeno trimestralmente.

11) Nella fase di avvio dell'attività della Comunità Energetica Rinnovabile i ricavi previsti per ciascuna Configurazione afferente alla singola cabina primaria sono individuati in:

- Corrispettivo della cessione/ritiro dell'energia prodotta: provento riservato ai soci produttori in proporzione al contributo fornito da ciascun impianto.
- Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata - rimborso per le mancate perdite di rete riconosciuto da Arera e pagato dal GSE: provento riservato ai soci consumatori in proporzione al contributo fornito all'autoconsumo.
- Incentivi per l'energia condivisa (TIP) erogati dal GSE che saranno ripartiti, per la prima annualità e fino all'entrata a regime del meccanismo di acconti e saldi erogati da parte del GSE, nel rispetto delle finalità sociali riportate nello Statuto di SIENÆENERGIE e nel rispetto delle previsioni dell'Art. 3 lettera g del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 414 del 7 12 2023 e dei relativi valori soglia espressi nell'allegato n. 1 del medesimo decreto, al netto dei costi di avviamento, sviluppo, funzionamento e oneri fiscali della CER, secondo criteri proporzionati alla contribuzione individuale alla generazione dell'incentivo, nella misura del 40%

ai soci produttori e 60% ai soci consumatori. I soci prosumer potranno beneficiare di entrambe le quote sopra indicate a seconda del loro contributo orario alla condivisione dell'energia prodotta e/o consumata.

In nessun caso e in nessuna forma saranno erogati eventuali utili.

12) I produttori terzi, non associati alla Comunità Energetica Sienaenergie i cui impianti sono comunque detenuti dalla CER per le finalità di cui all'art. 42Bis, DL 162/2019, sottoscrivono il presente regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.

La modifica al presente regolamento è adottata nella seduta dell'Assemblea dei soci in data 21 maggio 2024